

QUALE *RATIO*, OGGI, CIRCA LA PERENTORIETÀ DEL TERMINE PER IL DEPOSITO DELLE SPESE DI PROCEDURA.

NOTA ALLE SENTENZE

DEL TRIBUNALE DI PADOVA, SEZ. I CIV., 31 MARZO 2016

E DELLA CORTE DI CASSAZIONE N. 8100/2016.

di

Gianfranco Peracin e Paolo Ruzzin

(Comitato di Redazione “F&S” – Gruppo di Studio sul “Concordato Preventivo”)

I provvedimenti in commento tornano sul dibattuto tema della natura perentoria ovvero ordinatoria del termine previsto dall’art. 163, comma 2, n. 4), L. Fall.¹ per il deposito del fondo spese di procedura² e si allineano con la prevalente giurisprudenza – ormai ventennale – che considera tale termine perentorio e non ammette che un’eventuale inosservanza del medesimo possa essere sanata da un deposito tardivo³.

¹ Secondo la giurisprudenza dominante, tale termine decorre dalla comunicazione del decreto di ammissione al debitore, non potendo esigersi l’adempimento di un onere, se non dal momento in cui il soggetto che vi è tenuto viene effettivamente a conoscenza del provvedimento che ne determina il contenuto (cfr. Tribunale Roma 10.5.1999, *Dir. Fall.*, 2000, II, 183; Trib. Catania 9.1.1984, *Dir. Fall.*, 1984, II, 338; Trib. Reggio Emilia 22.4.1985, *ilFall.*, 1985, 281).

² Fondo che, secondo la norma in esame, è pari al 50% delle spese che si presumono necessarie per l’intera procedura (ovvero della diversa minor somma determinata dal giudice, comunque non inferiore al 20% di tali spese). Tale somma viene di fatto depositata in una Banca, indicata nel medesimo decreto di ammissione, mediante l’apertura di un apposito libretto bancario intestato alla procedura ed indisponibile, salvo ordine del giudice delegato. Il fondo spese costituisce la provvista necessaria per pagare i compensi e rimborsare le spese del commissario giudiziale, nonché per far fronte agli adempimenti che matureranno in corso di procedura. Sulla funzione di tale fondo spese cfr. Corte Cost. 24 gennaio 1969, n. 3, *Dir. Fall.*, 1969, II, 5.

³ Per la perentorietà, cfr. Cass., sez. I, 22.11.2012, n. 20667, *Giust. Civ. Mass.*, 2012, 11, 1325; Cass., sez. I, 10.7.1993, n. 7598, *Giust. Civ.*, 1993, I, 2935 (con nota critica di LO CASCIO); Cass., n. 14.3.2000, n. 2917, inedita, che tuttavia si esprime in tema di amministrazione controllata; Corte Appello Napoli, 6.8.2010, *ilFall.*, 2011, 1, 45, con nota critica di FINARDI; Tribunale Bari, 7.6.2004,

Dunque, il dibattito sulla natura perentoria o ordinatoria di questo termine, che tra gli anni Ottanta e gli anni Novanta del secolo scorso era certamente molto vivo, sembra – quantomeno di primo acchito – ormai giunto ad una soluzione definitiva.

Ci si deve tuttavia chiedere se le motivazioni esposte nei provvedimenti in commento a sostegno della tesi della perentorietà convincano sino in fondo; ciò anche alla luce delle numerose riforme della legge fallimentare che si sono succedute dagli anni Novanta (la prima pronuncia della Suprema Corte sul tema, come si vedrà, risale al 1993) sino ad oggi. Tanto più che le posizioni assunte sul punto dalla dottrina, soprattutto dopo la Riforma del 2007⁴, non possono certo ritenersi altrettanto granitiche⁵.

Con il primo dei provvedimenti qui commentati, la Suprema Corte ribadisce che il termine fissato dal tribunale per il deposito del fondo spese di procedura è perentorio, in quanto la prosecuzione della procedura richiede la piena disponibilità di tale fondo da parte del commissario *«e questa esigenza può essere soddisfatta soltanto con la preventiva costituzione del fondo nel rispetto del predetto termine, da considerarsi quindi improrogabile, con conseguente inefficacia del deposito tardivamente effettuato»* (Cass. Civ., n. 8100/2016).

ilFall., 2004, 1063; Tribunale Roma, 10.5.1999, *DF*, 2000, II, 183; in Dottrina, cfr. FABIANI, *Il concordato preventivo*, in Commentario Scialoja, Branca, Galgano, sub. art. 2221, vol. II, Zanichelli, Bologna, ed. 2014, 329-330.

Per la ordinarietà, cfr. Corte Appello Bari, 30.9.2014 in www.ilcaso.it con nota conforme di TETTI; Tribunale Messina, 24.9.2008, *ilFall.*, 2009, 2, 209 con nota di RAGO; in Dottrina cfr. LO CASCIO, *Il concordato preventivo* cit., p. 262; RAGO, *op. cit.*, p. 209; LO CASCIO, *Il Concordato preventivo*, Giuffrè, VIII ed., 2011, p. 262; FINARDI, *Il mancato versamento della cauzione, revoca del concordato e successiva dichiarazione di fallimento*, *ilFall.*, 2011, 1, 47 ss., citato da AUDINO, *Commentario Maffei Alberti*, sub art. 163, CEDAM, VI ed., 2013, p. 1101; RAGO, *Il deposito delle spese nel concordato preventivo*, *ilFall.*, 2009, 2, 209 ss.; FERRO, *Il nuovo diritto fallimentare*, Commentario diretto da A. Jorio, Zanichelli, Bologna, ed. 2007, p. 2386, il quale, pur considerando il termine non perentorio, ammette la possibilità di evitare il fallimento con un deposito tardivo; PAJARDI, *Manuale di diritto fallimentare* a cura di PAJARDI - PALUCHOWSKI Milano, Giuffrè, p. 849, citato da AUDINO, *op. cit.*, 1101; BONSIGNORI, *Concordato preventivo*, in *Legge fallimentare* a cura di BRICOLA, GALGANO, SANTINI, Commentario Scialoja, Branca, Bologna-Roma, 1979, sub art. 163, p. 152, citato da AUDINO, *op. cit.*, 1101.

⁴ Si tratta della Riforma del Decreto Legislativo 12 settembre 2007, n. 169, la quale, ha tra l'altro, eliminato la dichiarazione di fallimento d'ufficio.

⁵ Cfr. *supra*, nota n. 3.

La Suprema Corte è quindi tornata per la terza volta sul tema, confermando il proprio orientamento circa la perentorietà del termine *de quo*. A ben vedere, questa pronuncia non offre particolari elementi di novità rispetto agli altri precedenti di legittimità, in quanto la sua motivazione si riduce ad un mero richiamo della precedente Cass., 22.11.2012, n. 20667⁶, la quale, a propria volta, si limitava a richiamare Cass., 10.7.1993, n. 7598⁷. Se dunque oggi si contano ben tre pronunce della Suprema Corte concordi sulla medesima questione, va rilevato che l'unica sentenza realmente corredata da una compiuta motivazione sulla perentorietà del termine è la citata Cass., n. 7598/1993.

In particolare, nel 1993 la Suprema Corte, dopo aver dato atto dell'assenza di precedenti di legittimità sul tema, rappresentava le diverse soluzioni sino ad allora adottate dalla giurisprudenza di merito⁸, dimostrando subito di aderire alla giurisprudenza più rigorosa.

Nell'argomentare tale proprio orientamento, la Corte si soffermava sul significato di termine perentorio, precisando che *«non è necessario che la perentorietà derivi da esplicite previsioni legislative, pacifico essendo [...], che tale carattere può discendere dalla qualificazione dell'atto, dalla sua sussunzione sotto una determinata norma, ovvero dagli effetti che produce»*⁹.

⁶ cfr. Cass., n. 20667/2012 cit.- Peraltro, il relatore della commentata Cass., n. 8100/2016 (dott. Didone) è lo stesso di Cass. n. 20667/2012.

⁷ Cfr. Cass., n. 7598/1993 cit.-

⁸ Per la perentorietà del termine cfr. Trib. Siena 14 gennaio 1992, *Dir. Fall.*, 1992, II, 830; Trib. Roma 1 dicembre 1991, *ivi*, 1992, II, 831; Trib. Roma 30 marzo 1985, *ivi*, II, 174; per la ordinatorietà cfr. Trib. Treviso 27 marzo 1986, *Il Fall.*, 1987, 330; Trib. Catania 9 gennaio 1984, *Giur. Comm.*, 1984, II, 797; Trib. Foggia 11 luglio 1980, *Dir. Fall.*, 1980, II, 453; Trib. Roma 4 marzo 1961; cfr. anche Trib. Genova 3 febbraio 1987, secondo il quale il termine è perentorio, ma il versamento può avere luogo anche dopo la scadenza.

⁹ E' proprio la medesima premessa sulla quale, come si vedrà *infra*, si è basato più di vent'anni dopo il Tribunale di Padova con il decreto qui commentato. Peraltro, la tesi che ai fini della qualificazione di un termine come perentorio non sia necessaria un'espressa dizione normativa è tutt'ora sostenuta dalla giurisprudenza maggioritaria (cfr. per tutte Cass., n. 17978/2008; Cass., n. 14692/2007).

Posta tale premessa, la Suprema Corte rilevava che, sebbene la norma in questione (l'art. 163 L. Fall.) non contenesse alcuna previsione in ordine alla natura perentoria del termine, la perentorietà doveva ritenersi insita nella funzione cui tale termine adempie.

Infatti, secondo la Corte, il deposito del fondo spese costituirebbe un presupposto indefettibile per l'ulteriore sviluppo della procedura, la quale non potrebbe in alcun modo proseguire ove il debitore ammesso al concordato non eseguisse l'adempimento a lui imposto nella cadenza temporale fissata. E ciò in quanto, all'epoca in cui tale sentenza veniva pronunciata, il commissario giudiziale doveva convocare i creditori entro trenta giorni dal provvedimento di ammissione¹⁰, mediante l'invio di una raccomandata ovvero di un telegramma o, nei casi più complessi, mediante pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale¹¹; incombenze, queste, che evidentemente necessitavano della tempestiva costituzione di un fondo spese.

Infine, la Corte aggiungeva che, se si considerasse efficace un deposito tardivo, si finirebbe con il trasformare il termine in questione in una condizione di procedibilità, svincolando completamente le scadenze procedurali da parametri oggettivi; ciò che sarebbe in contrasto con la legge.

Giova subito rilevare che questa pronuncia era stata subito analizzata in chiave critica da un'autorevole dottrina¹², la quale, pur condividendo con la Suprema Corte la premessa sulla circostanza che un termine perentorio non dev'essere necessariamente indicato come tale dalla norma, non riteneva affatto condivisibile le conseguenze che la Corte aveva tratto da tale premessa, ossia che il mancato tempestivo deposito del fondo spese avrebbe determinato una preclusione all'ulteriore corso della procedura. Anche perché, sottolineava l'autore, se è vero che l'art. 163 L. Fall. impone la convocazione dei creditori entro il termine di trenta giorni dal decreto di ammissione, è altrettanto vero che

¹⁰ A stabilire tale termine era all'epoca l'art. 163, comma primo, n. 2).

¹¹ Questo era sancito dall'art. 171, commi primo e secondo.

¹² Cfr. LO CASCIO, *Termine perentorio per il deposito delle spese del procedimento di concordato preventivo*, in *Giust. Civ.*, 1993, I, 2935 ss.

la prassi ormai consolidata considera detto termine ordinatorio¹³. Dunque, se tale convocazione avesse a slittare di qualche giorno, proprio a causa del mancato tempestivo deposito del fondo spese, non si potrebbe certo sostenere che sia per ciò solo preclusa la prosecuzione della procedura.

Peraltro, la medesima dottrina già all'epoca prendeva atto dell'imminente processo di trasformazione della procedura concordataria, sempre più orientata al recupero dell'impresa in crisi. Coerentemente con questa finalità, un versamento tardivo del fondo spese, intervenuto prima della dichiarazione di fallimento del debitore, dovrebbe poter sanare l'eventuale mancato tempestivo deposito del fondo medesimo, consentendo al concordato di proseguire ed evitando che i creditori debbano sopportare le conseguenze negative di un fallimento a causa di tale tardivo adempimento. Va infatti sottolineato che i primi a subire gli svantaggi di un eventuale fallimento del debitore potrebbero essere proprio i creditori, ai quali, in tal caso, sarebbe precluso di decidere autonomamente – votando in adunanza – se la proposta concordataria sia per loro più conveniente di un fallimento.

Se queste erano le perplessità che già negli anni Novanta potevano sorgere dalla lettura della motivazione di Cass., n. 7598/1993, a noi pare che tale atteggiamento critico andrebbe oggi riproposto – anche alla luce delle numerose ed importanti modifiche apportate alla legge fallimentare – con riferimento a tutte quelle pronunce giurisprudenziali che ancora oggi ribadiscono la perentorietà del termine. Ciò tanto più che, come detto *supra*, il provvedimento della Suprema Corte oggetto di commento e la precedente Cass., n. 20667/2012 ivi citata si limitano a richiamare le medesime conclusioni raggiunte nel 1993, senza aggiungere ulteriori argomentazioni sul tema.

Non va infatti dimenticato che il contesto nel quale la Suprema Corte si era espressa in quegli anni era ben diverso da quello attuale.

¹³ Così Cass. 14.4.1969, n. 1183, *Dir. Fall.*, 1969, II, 876; oggi cfr. FERRO, *op. cit.*, p. 2384.

Basti pensare che all'epoca la sanzione per il mancato deposito della somma a titolo di fondo spese era l'automatica dichiarazione di fallimento¹⁴, oggi sostituita con l'instaurazione del procedimento di revoca dell'ammissione alla procedura, nell'ambito del quale è previsto un contraddittorio con il debitore ai sensi dell'art. 15 L. Fall.; ciò ha indotto una parte della dottrina a sostenere che tale mutamento del regime sanzionatorio rappresenterebbe un chiaro sintomo della volontà di conferire al tribunale uno spazio di discrezionalità nella valutazione del ritardo (se colpevole o meno), con la conseguenza che andrebbe riconosciuta la natura ordinatoria del termine in questione¹⁵.

Inoltre, come si è visto, la Suprema Corte ricavava l'impossibilità di proseguire la procedura concordataria dalla circostanza che il commissario, per convocare tutti i creditori all'adunanza entro trenta giorni dal decreto di ammissione, doveva inviare loro una raccomandata o un telegramma, contenente un avviso con la data di convocazione e la proposta del debitore, incumbenti per i quali il commissario medesimo necessitava immediatamente di una somma a disposizione. Orbene, da un lato, il termine di convocazione dei creditori in adunanza è recentemente passato da trenta a centoventi giorni¹⁶, dall'altro, i predetti adempimenti sono stati sostituiti da un semplice – e certamente molto meno costoso – invio di una comunicazione a mezzo PEC ai creditori.

A fronte di queste modifiche, sembra più che legittimo chiedersi se le conclusioni adottate dalla Suprema Corte nel 1993 possano ritenersi ancora attuali.

¹⁴ Cfr. art. 163, comma 2, L. Fall. nella versione *ante* Riforma 2005. Con il Decreto Legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni in Legge 14 maggio 2005, n. 80, il legislatore ha inserito al terzo comma (al posto di quello che precedentemente era il secondo comma) la previsione che il commissario giudiziale, in caso di mancato deposito del fondo spese, dovesse provvedere ai sensi dell'art. 173, quarto comma, L. Fall. (comma che tuttavia non esisteva); poi con il Decreto Legislativo 12 settembre 2007, n. 169, il legislatore ha opportunamente richiamato il primo comma dell'art. 173 L. Fall.-

¹⁵ Così, TETTI, *op. cit.*; sempre RAGO, *op. cit.*-

¹⁶ Cfr. la nuova formulazione dell'art. 163, comma 2, n. 2), L. Fall., dopo il Decreto Legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2015, n. 132. Va poi ricordato che secondo la prevalente prassi tale termine era comunque considerato ordinatorio (cfr. Tribunale Bologna, 17.1.2007; Tribunale Bologna, 15.4.2005; in Dottrina: FERRO, *op. cit.*, p. 2384; LO CASCIO, *termine perentorio ...*, *op. cit.*, p. 2940).

Questo interrogativo trova – almeno in apparenza – risposta nella motivazione adottata dal Tribunale di Padova nel secondo provvedimento qui commentato, ove viene affrontato il caso di una società che, non avendo versato la somma a titolo di fondo spese nel termine massimo di 15 giorni assegnatole nel decreto di ammissione, all’udienza fissata ai sensi dell’art. 173, L. Fall., aveva depositato un assegno di importo corrispondente alla somma richiesta, con ciò ritenendo di aver posto rimedio al mancato tempestivo deposito.

Il Tribunale patavino, richiamando i due citati precedenti della Suprema Corte, afferma che il versamento tardivo del fondo spese, ancorché intervenuto prima della conclusione del (sub)procedimento ex art. 173 L. Fall., non impedisce la pronuncia di revoca dell’ammissione alla procedura di concordato, in quanto il termine di cui all’art. 163, comma 2, n. 4), L. Fall. è perentorio. Sino a qui, nulla di nuovo.

Tuttavia, il decreto in commento è particolarmente interessante nella parte in cui motiva la tesi della perentorietà del termine *de quo*, con il seguente ragionamento:

- (i) la natura perentoria di un termine si trae non solo da un’esplicita dizione legislativa, che nel caso di specie manca, ma anche da una lettura sistematica della norma di riferimento¹⁷;
- (ii) in relazione al deposito del fondo spese di cui all’art. 163 L. Fall., il legislatore ha espressamente previsto la sanzione della revoca dell’ammissione in caso di mancato versamento dell’importo dovuto;
- (iii) dunque, il termine è perentorio e un eventuale versamento intervenuto tardivamente, anche se prima della conclusione del (sub)procedimento di revoca, sarebbe comunque inefficace.

Secondo il Tribunale patavino, dunque, la perentorietà del termine non si desumerebbe soltanto dall’impossibilità per la procedura concordataria di proseguire in caso di mancato tempestivo versamento del fondo spese – argomentazione che, come si è

¹⁷ L’affermazione – pur certamente condivisibile – che la natura perentoria di un termine non si debba trarre necessariamente da un’espressa dizione normativa, ben potendosi ricavare dalla *ratio* sottesa alla norma di riferimento o da un’interpretazione sistematica della normativa, era stata utilizzata come premessa proprio dalla stessa Suprema Corte nella citata pronuncia del 1993; dunque, sul punto il decreto in commento non ci offre alcun elemento di novità.

visto, presterebbe il fianco a più di una critica – bensì essa si ricaverebbe altresì dalla sanzione prevista dal legislatore nel caso concreto: la revoca dell'ammissione alla procedura.

Dunque, seppur con una motivazione sintetica, il Tribunale di Padova afferma il seguente principio: il fatto che la sanzione prevista per il caso di mancato deposito del fondo spese non sia più l'automatica dichiarazione di fallimento, bensì l'avvio, su impulso del commissario giudiziale, di un procedimento ex art. 173 L. Fall., non costituisce un elemento idoneo a ritenere – contrariamente a quanto afferma parte della dottrina e della giurisprudenza – che il termine non sia più qualificabile come perentorio. Anzi, la perentorietà del termine si ricaverebbe proprio dalla previsione della revoca dell'ammissione alla procedura quale sanzione del mancato deposito della somma a titolo di fondo spese.

Tale principio, che sembrerebbe confermare l'attualità della tesi della perentorietà del termine, non sembra però del tutto convincente. Appare infatti difficile sostenere che la perentorietà possa desumersi *sic et simpliciter* dalla circostanza che il legislatore abbia previsto la sanzione della revoca dell'ammissione alla procedura in caso di mancato versamento dell'importo dovuto. È evidente che la revoca mira a sanzionare il mancato versamento del fondo spese, ma ciò non significa necessariamente che la revoca debba essere disposta anche in caso di un versamento tardivo, intervenuto prima della conclusione del (sub)procedimento ex art. 173 L. Fall.; ciò che comporterebbe l'impossibilità per il debitore di poter porre rimedio ad un versamento non tempestivo, a prescindere da qualsivoglia indagine sulla sua colpa.

Abbiamo visto che già quando la sanzione prevista dal legislatore per il mancato versamento del fondo spese era l'automatica dichiarazione di fallimento del debitore era lecito dubitare che tale sanzione fosse applicabile anche ad un versamento intervenuto tardivamente, ma prima della dichiarazione di fallimento¹⁸. Oggi – a maggior ragione – si

¹⁸ Cfr. LO CASCIO, *op. cit.*, p. 2939.

potrebbe ritenere che la sostituzione di tale sanzione con l'avvio di un procedimento in contraddittorio con il debitore – procedimento che potrebbe anche sfociare in una pronuncia di non luogo a provvedere – suggerisca un'interpretazione meno rigorosa della natura del termine in questione.

Bisogna poi indagare sulla *ratio* di tale termine, la quale consiste in evidenti esigenze di celerità nell'interesse dei creditori e del buon andamento dell'amministrazione della giustizia. Esigenze, queste, che non possono certo andare a discapito dell'interesse – che noi riteniamo prevalente – dei creditori ad essere soddisfatti nella maniera più conveniente possibile.

Secondo alcuni autori e secondo una minoritaria corrente giurisprudenziale, qualificare il termine come perentorio, considerando l'inosservanza dello stesso non sanabile, darebbe luogo ad un'interpretazione della norma in chiaro contrasto con l'interesse dei creditori¹⁹. Infatti, un conto è che il debitore ometta di versare gli importi richiesti – ciò che ovviamente impedirebbe il regolare corso della procedura – un altro è che esso versi tali importi successivamente allo scadere del termine assegnatogli. In tal caso, difficilmente si potrebbe sostenere che vi sia un'impossibilità per la procedura di proseguire.

E se la prosecuzione della procedura è astrattamente ancora possibile, perché impedire ai creditori di votare sulla convenienza della proposta concordataria rispetto all'alternativa fallimentare? Anche perché, considerando insanabile l'inosservanza del termine, a seguito della revoca dell'ammissione alla procedura, si potrebbero prospettare due alternative: (i) in caso di pendenza di istanze di fallimento (o eventualmente dietro richiesta del PM), potrebbe venire dichiarato il fallimento della società debitrice; (ii) qualora non vi siano istanze di fallimento, la società potrebbe ripresentare un'altra domanda di concordato. Nella prima ipotesi, i creditori si troverebbero – loro malgrado – a sopportare forzatamente le conseguenze di un fallimento, anche se questo fosse per loro

¹⁹ Così Corte Appello Bari, 30.9.2014 cit.; Tribunale Messina, 24.9.2008 cit.; FINARDI, op. cit.-

meno conveniente dell'alternativa concordataria; nella seconda ipotesi, si giungerebbe all'identico risultato che si sarebbe potuto ottenere permettendo al debitore di sanare il mancato versamento del fondo spese nel termine assegnato con un deposito successivo (comunque precedente o, al più tardi, contestuale all'udienza fissata ex art. 173 L. Fall.), ma con un maggior aggravio dei costi e un allungamento dei tempi necessari per la riproposizione della domanda di concordato.

Dunque, sebbene la giurisprudenza maggioritaria sia ormai palesemente orientata da molti anni nel senso di ritenere perentorio il termine di cui all'art. 163, comma 2, n. 4), L. Fall., alla luce delle considerazioni che precedono, le argomentazioni utilizzate a sostegno della tesi della perentorietà non appaiono ancora del tutto persuasive. Infatti, il mutamento dello scenario delineato dalla Suprema Corte negli anni Novanta, la sostituzione dell'automatica dichiarazione di fallimento con l'instaurazione di un procedimento di revoca in contraddittorio con il debitore e la necessità di assicurare ai creditori il miglior soddisfacimento delle loro ragioni creditorie, sono tutti elementi che suggeriscono di interpretare il termine in questione con minor rigore, propendendo – contrariamente al passato – per la tesi della ordinatorietà.

Si aggiunga peraltro, quale considerazione conclusiva, che il decreto del Tribunale di Padova in commento offre un ulteriore spunto di riflessione, nella parte in cui afferma che nel caso di specie, il dibattito sulla natura perentoria o ordinatoria del termine non sarebbe nemmeno dirimente ai fini del decidere, giacché anche un termine ordinatorio potrebbe essere prorogato soltanto qualora, prima della sua scadenza, venga depositata un'apposita istanza in tal senso. Il Tribunale di Padova dimostra dunque di aderire a quell'orientamento, peraltro maggioritario, secondo il quale l'inosservanza di un termine ordinatorio, senza che sia intervenuta la sua proroga, determina conseguenze analoghe alla scadenza di un termine perentorio²⁰. Ciò significa che, aderendo a tale impostazione,

²⁰ Cfr. Cass., 21.02.2013, n. 4448; Cass., 15.12.2011, n. 27086; Cass., Sez. Un., n. 20604/2008 in Dottrina cfr. ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*, Terza ed., Napoli, 1957, p. 409; REDENTI, *Atti processuali (diritto processuale civile)*, Quarta ed., Milano, 1959, p. 139.

anche qualificando il termine come ordinatorio, qualora il debitore non presenti un'istanza di proroga del termine prima della scadenza del medesimo, la sua inosservanza determinerebbe le medesime decadenze previste per l'inosservanza di un termine perentorio.

In ogni caso, a nostro avviso, qualora il debitore non depositi tempestivamente il fondo spese di procedura, potrebbe comunque ricorrere, ove ve ne siano i presupposti, all'istituto della rimessione in termini di cui all'art. 153, comma 2, c.p.c.²¹. L'utilizzo di tale istituto permetterebbe di verificare – caso per caso – se l'inosservanza del termine sia imputabile o meno alla colpa del debitore, e di contemperare così le esigenze di celerità della procedura con l'interesse dei creditori alla miglior soddisfazione dei propri crediti e l'interesse del debitore ad evitare il fallimento.

²¹ Così anche TETTI, *op. cit.*- Com'è noto, la Riforma del codice di rito del 2009 ha mutato la collocazione dell'istituto della rimessione in termini dall'art. 184 bis c.p.c., riferito al solo processo di cognizione di primo grado, al libro I del codice di rito; ciò che ha consentito di superare ogni perplessità sulla applicazione generale di tale istituto (cfr. BOCCAGNA, *Commentario al codice di procedura civile* a cura di Claudio Consolo, IPSOA, 2013, Tomo I, *sub. art. 153*, p. 1809).